 PROTOCOLLO GENERALE	
02 LUG. 2020	
	PROT. N. 23196

SCRITTURA PRIVATA CIG **ZA22D79813**

Con la presente scrittura da sottoscrivere in forma digitale,


Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 -  
 P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e  
 legale rappresentante pro-tempore e, di seguito, denominata sempli-  
 cemente "Sidra"


e

**L'Avv. GAETANO MARIA ANTONINO AGOSTA**, C.F. GST GNM 84M13  
 H163Y, con studio in Vizzini, V.le Regina Margherita n. 16, P.Iva  
 05349650878, di seguito chiamato "professionista"

\*\*\*

**PRESO ATTO** dei ricorsi *ex art. 700 c.p.c.* presentati dai sigg. 



, notificati rispettivamente in data 15/06/2020,  
 17/06/2020, 18/06/2020 e 19/06/2020 ed aventi tutti ad oggetto la  
 richiesta di approvvigionamento idrico per le ragioni come meglio  
 spiegate in atti;

**RILEVATO CHE** è interesse, in via d'urgenza, costituirsi nei superiori  
 procedimenti;

**CONSIDERATO CHE** l'avvocato è iscritto, regolarmente, all'albo dei legali  
 di fiducia della società, nonché di essere in possesso di idonea poliz-  
 za assicurativa per la responsabilità professionale civile contro i ri-  
 schi;

**RICHIAMATO** il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incari-



chi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa della società nel procedimento giuridico come sopra incoato nonché per le eventuali successive fasi. A tal fine la Sidra ha fornito al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art.2) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.3) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incom-

patibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di

legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la e-

ventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di

una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il

contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professioni-

sta si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere

di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate preceden-

temente.

Art.4) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e

con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di stu-

dio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale ap-

provato dal CDA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collabora-

tori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulga-

zione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere

le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna,

altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente,

sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale

livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31

- passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni

adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti

gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunica-

zioni all'indirizzo pec della società [sidraspa@postacertvodafone.it](mailto:sidraspa@postacertvodafone.it),

dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, sen-

za alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da

riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta

giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predi-

sporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente

proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di

chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli

uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assi-

stenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a

compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, sal-

vo il rimborso delle spese documentate.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massi-

ma celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi

comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottempe-

ranza alle pronunce giurisdizionali ( a titolo esemplificativo, verifica

conteggi imposta di registro atti giudiziari ...) e prevenire pregiudizi

per la Sidra.

Art.5) *Durata* - Il presente contratto avrà durata temporale stretta-

mente necessaria alla durata dei procedimenti giudiziari, nonché

l'eventuale fase del recupero delle spese legali.

Art.6) *Compenso* - Il compenso (oltre IVA e CPA) è determinato se-

condo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 (e dai successivi

provvedimenti ministeriali che dovessero sostituire il predetto decre-

to), per un importo pari ad € 3.834,00, aumentato del 15 % per ogni ricorso ad oggi notificato e/o che verrà notificato avente la stessa materia del contendere, tenuto conto del valore della controversia in oggetto, il quale risulta essere indeterminabile - complessità media. Qualora il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'avvocato ed il diritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. La diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazione, comporterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione. In caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, il professionista avrà cura di comunicare tempestivamente tale circo-







effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.


Art.11) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.



Art.12) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.13) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

IL PROFESSIONISTA  LA SIDRA S.P.A.  
(AVV. GAETANO MARIA ANTONINO AGOSTA) (PROF. )

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.8) Risoluzione; Art.9) Privacy Art. 10) Modello 231; Art.11) Foro competente 

IL PROFESSIONISTA  LA SIDRA S.P.A.  
(AVV. GAETANO MARIA ANTONINO AGOSTA) (PROF. )  
TUZZO)